

La revisione dei prezzi nei servizi di ingegneria e architettura dopo il Correttivo

di Beatrice Armeli

“ Le modifiche apportate dal Correttivo all’istituto della revisione dei prezzi, ancorché di portata generale, sono di pregnante interesse anche per i SIA. Negli ultimi anni, infatti, il tema ha investito direttamente anche i professionisti affidatari di servizi di ingegneria e architettura, per i quali si è posta la problematica del rispetto del principio dell’equo compenso a fronte di circostanze “imprevedibili”.

”

1. Premessa

L’art. 32 del Correttivo, di cui al d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, ha apportato modifiche anche all’istituto della revisione dei prezzi, la cui disciplina, come noto, è contenuta nell’art. 60 del d.lgs. 36/2023. In particolare, la novella in esame, da un lato, ha integrato la disposizione in commento, secondo quanto dettato dal relativo art. 23, e, dall’altro lato, in ossequio a quanto disposto dal successivo art. 86, ha introdotto un nuovo Allegato al Codice, il II.2-*bis* (“*Modalità applicative delle clausole di revisione dei prezzi*”), al fine di disciplinare, appunto, sia le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, tenuto conto della natura e del settore merceologico dell’appalto, oltre che degli indici disponibili, sia le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell’eventuale ricorso al subappalto (v. nuovo comma 4-*quater* dell’art. 60 d.lgs. 36/2023, introdotto dal Correttivo). Come ricordato dal Consiglio di Stato, nel proprio Parere n. 1463/2024¹, con il d.lgs. 36/2023, il legisla-

tore ha inteso introdurre nell’ordinamento, in conformità al principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale originario, così come cristallizzatosi al momento dell’aggiudicazione, un sistema revisionale permanente, affidato ad un meccanismo di indicizzazione automatica, destinato ad operare durante tutta la vita del contratto di appalto e in grado di consentire periodicamente alle stazioni appaltanti e agli operatori economici di monitorarne l’effettivo andamento economico.

A riguardo, non possiamo non rilevare come le modifiche apportate dal Correttivo all’istituto della revisione dei prezzi, ancorché di portata generale, siano di pregnante interesse anche per i SIA, tanto che la stessa OICE aveva pubblicato, il 31 ottobre 2024, un Focus dedicato alla “*revisione prezzi nei servizi*”, alla luce delle novità del decreto in esame, a quel tempo ancora in bozza. Dunque, in questa sede, l’attenzione sarà precipuamente rivolta a quanto di interesse per i servizi tecnici.

(1) Cons. Stato, adunanza della Commissione speciale del 27 novembre 2024, parere sullo schema di decreto legislativo recante “Disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”, n. 1463 del 2 dicembre 2024.

Negli ultimi anni, infatti, il tema in questione ha investito direttamente anche i professionisti affidatari di servizi di ingegneria e architettura, per i quali si è posta la problematica del rispetto del principio dell'equo compenso a fronte delle circostanze "imprevedibili" occasionate dalle note sopravvenienze che hanno interessato *in primis* gli appalti di lavori, tali da alterare il già delicato, e spesso precario, equilibrio del sinallagma contrattuale nel senso di una maggiore onerosità a carico dell'affidatario.

Premesso che – come insegna la giurisprudenza della Cassazione – la rinegoziazione del contratto è l'unico mezzo utile e obbligato, pena una grave violazione del regolamento contrattuale, quando il sinallagma risulti compromesso, dinanzi a sopravvenienze che alterino il rapporto di scambio, dalla prospettiva civilistica, la *ratio* dell'istituto della revisione dei prezzi è da ricercarsi nella riconosciuta necessità di ristabilire il rapporto sinallagmatico – e quindi l'equilibrio – tra prestazioni dell'appaltatore e controprestazione del committente, adeguando il corrispettivo alle variazioni dei prezzi di mercato quando queste superino la prevista soglia di alea contrattuale. La revisione dei prezzi ha pertanto lo scopo di assicurare il sinallagma contrattuale, senza però azzerare il rischio d'impresa. Più precisamente, nel contesto che qui occupa, la finalità dell'istituto: *i*) da un lato, è quella di salvaguardare l'interesse pubblicistico a che le prestazioni di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni non siano esposte con il tempo al rischio di una diminuzione qualitativa, a causa dell'eccessiva onerosità sopravvenuta delle prestazioni stesse e della conseguente incapacità del fornitore di farvi compiutamente fronte²; *ii*) e, dall'altro, è quella di evitare che il corrispettivo del contratto di durata subisca oscillazioni incontrollate nel corso del tempo, tali da sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è avvenuta la stipulazione del contratto³. Non sono dunque estranei alla revisione dei prezzi tanto la tutela dell'interesse pubblico specifico quanto il principio di buon andamento, che dunque si sommano alla finalità immanente di salvaguardia dell'equilibrio si-

nallagmatico. Si tratta perciò di un istituto che opera soltanto nella fase esecutiva del contratto.

È dunque sulla base di tale *background* giuridico che deve leggersi la disciplina dell'istituto *de quo*, così come modificata dal d.lgs. 209/2024, qui di seguito illustrata con riguardo agli appalti di servizi, alla luce della sopra citata Nota dell'OICE, nonché delle osservazioni riportate, oltre che dalla medesima Associazione, anche dall'ANAC durante l'iter di approvazione del Correttivo stesso.

2. L'ambito oggettivo di applicazione del meccanismo revisionale

Viene anzitutto confermato l'obbligo di inserimento, nei documenti di gara iniziali di *qualunque* procedura di affidamento, di clausole di revisione prezzi, con preciso riferimento alle prestazioni (o lavorazioni) oggetto del contratto (art. 60, comma 1). Tuttavia, in base a quanto disposto dal nuovo comma 4-ter, detto obbligo non si applica agli appalti di servizi (e forniture) il cui prezzo è determinato sulla base di una indicizzazione. Viene inoltre precisato che, nel caso di appalti di servizi (o forniture), la revisione prezzi si applica ai contratti di durata, il cui oggetto non consiste in una prestazione ad esecuzione istantanea (art. 1, comma 3, All. II.2-bis), ferma la possibilità di inserire nel contratto, in ogni caso, meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto all'indice inflattivo convenzionalmente individuato tra le parti (art. 60, nuovo comma 2-bis).

A riguardo, non si può non rilevare come, nonostante la disciplina delle clausole di revisione dei prezzi abbia rappresentato una delle principali linee di intervento del Correttivo in esame, sia mancato l'auspicato chiarimento relativo all'applicabilità o meno dell'istituto agli appalti di progettazione, rispetto al quale sarebbe stata invece utile una precisazione, così da fugare il dubbio relativo alla natura di contratto istantaneo, talvolta attribuita a questi ultimi.

Aveva in particolare fatto discutere il Parere 8 maggio 2022, n. 1455, con cui il Supporto giuridico del MIT aveva inteso precisare che una clausola di revisione dei prezzi non può trovare inserimento nei contratti ad esecuzione istantanea, quali quelli aventi ad oggetto la progettazione e il coordinamento della sicurezza

(2) Cons. Stato, sez. VI, 7 maggio 2015, n. 2295; Cons. Stato, sez. V, 20 agosto 2008, n. 3994.

(3) Cons. Stato, sez. III, 2 maggio 2019, n. 2841; Cons. Stato, sez. III, 9 gennaio 2017, n. 25.

in fase di progettazione, potendo invece prevedersi nei contratti ad esecuzione continuativa, quali quelli aventi ad oggetto la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

Diversamente, l'ANAC, nell'Atto del Presidente del 27 luglio 2022⁴, aveva affermato che la clausola di revisione dei prezzi negli incarichi di progettazione, pur non azzerando il rischio di impresa che è conseguenza fisiologica di qualsiasi contratto d'appalto, consente un adeguamento automatico del compenso del professionista che tenga conto dei costi reali del servizio offerto in aderenza al principio dell'equo compenso. In quella occasione, in particolare, l'ANAC era giunta a dire che *"l'inserimento di una clausola di revisione dei prezzi deve trovare ragion d'essere, a maggior ragione, con riferimento alle procedure per l'affidamento di incarichi di ingegneria ed architettura, il cui compenso è direttamente connesso all'importo a base di gara dei lavori cui il progetto è rivolto e le cui fasi progettuali spesso si protraggono per lunghi periodi di tempo"*.

In sede di audizione, durante l'iter di approvazione del Correttivo, l'Autorità si era invece limitata a sollecitare un chiarimento circa l'applicabilità o meno dell'istituto a tutte quelle ipotesi nelle quali, indipendentemente dalla durata contrattuale stabilita per la consegna del progetto, l'impegno del progettista si protragga per il tempo necessario alle verifiche della stazione appaltante e per l'esecuzione dei conseguenti interventi di adeguamento e modifica richiesti. Inoltre, più in generale, per l'ANAC sarebbe stato opportuno definire la durata minima del contratto, ai fini dell'applicazione della revisione prezzi. Durata che l'Autorità aveva proposto essere pari ad un anno. Con un parziale cambio di rotta rispetto a quanto sostenuto in passato, l'ANAC aveva comunque proposto di escludere l'applicazione dell'istituto della revisione di cui all'art. 60 agli appalti di progettazione, salvi i casi di accordi quadro ed eccezion fatta, come detto, per le ipotesi in cui l'impegno del progettista si protragga per il tempo necessario alle verifiche della stazione appaltante e per l'esecuzione dei conseguenti interventi di adeguamento e modifica dei documenti progettuali.

Proposta dell'ANAC
<i>Art. 60 d.lgs. 36/2023</i>
<i>(Revisione prezzi)</i>
[...] 1-bis. Le clausole di cui al comma 1 non si applicano agli appalti di progettazione, con esclusione delle ipotesi in cui l'impegno del progettista si protragga per il tempo necessario alle verifiche della stazione appaltante e per l'esecuzione dei conseguenti interventi di adeguamento e modifica dei documenti progettuali, ferma restando l'applicabilità del comma 1 agli accordi quadro conclusi ai sensi dell'articolo 59 aventi ad oggetto servizi di progettazione. [...]
<i>Art. 1 All. II.2-bis</i>
<i>(Ambito di applicazione)</i>
[...] 2. Nel caso di appalti di lavori, la revisione dei prezzi si applica ai lavori di nuova costruzione, nonché ai lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria di durata superiore ad un anno. 3. Nel caso di appalti di servizi o forniture, la revisione prezzi si applica ai contratti di durata superiore ad un anno, il cui oggetto non consiste in una prestazione ad esecuzione istantanea. [...]

Similmente a quanto rilevato dall'Autorità, alla luce della previsione contenuta nell'art. 1, comma 3, dell'All. II.2-bis, secondo la quale, *"la revisione prezzi si applica ai contratti di durata, il cui oggetto non consiste in una prestazione ad esecuzione istantanea"*, anche l'OICE, in sede di audizione, aveva proposto di intervenire con una norma interpretativa, *"al fine di superare la distinzione fra contratti ad esecuzione periodica o continuativa e altri contratti, quanto meno con riferimento ai servizi di ingegneria e architettura"*.

Come infatti osservato dall'OICE, può essere a carattere continuativo e periodico, non solo un incarico di direzione lavori, ma anche un incarico di progettazione, specie ove affidato tramite un accordo quadro, in relazione al quale il progettista è impegnato anche per anni nel rapporto con il committente per una plurali-

(4) Fasc. ANAC 2007/2022, in senso dissonante rispetto alle statuizioni del MIT.

tà di progettazioni. In ogni caso, l'Associazione aveva evidenziato come il progettista risulti impegnato, non soltanto nella fase di redazione degli elaborati, ma anche nelle successive e più onerose fasi procedurali legate all'approvazione da parte del committente e alle autorizzazioni che devono essere rilasciate da enti diversi, "con un impegno che può anche superare in durata di 4/5 volte la durata della mera progettazione".

Da qui il proposto emendamento finalizzato a precisare che, nei contratti di durata, rientrano anche quelli relativi alla progettazione e alla direzione dei lavori.

Proposta dell'OICE
Art. 1 All. II.2-bis
(Ambito di applicazione)
[...]
3. Nel caso di appalti di servizi o forniture, la revisione prezzi si applica ai contratti di durata, il cui oggetto non consiste in una prestazione ad esecuzione istantanea. Per contratti di durata si intendono anche i contratti aventi ad oggetto la redazione di uno o più livelli di progettazione, nonché i contratti aventi ad oggetto la direzione dei lavori.
[...]

Gli emendamenti proposti tanto dall'ANAC quanto dall'OICE non hanno tuttavia trovato spazio nella trama normativa.

2.1. L'importo oggetto di revisione

Un'ulteriore incertezza, per quel che concerne i SIA, riguarda inoltre l'importo del corrispettivo latamente inteso che può essere oggetto di revisione, ricordandosi a proposito come quest'ultimo si componga di compenso, da un lato, e spese ed oneri accessori, dall'altro.

In passato, il MIT, nel sopra richiamato Parere aveva inteso che la clausola di revisione dovesse rapportarsi solo all'importo delle spese e degli oneri accessori, così implicitamente affermando che la revisione dei prezzi contrattualmente previsti non operi anche in relazione ai compensi. Contrariamente, l'ANAC, nell'Atto citato, non aveva distinto tra compenso, da un lato, e spese ed oneri, dall'altro, lasciando piuttosto intendere che proprio il compenso potesse essere

oggetto di revisione, così che, con specifico (ma ovviamente non unico) riguardo ai servizi di progettazione, sarebbero da apprezzarsi dei meccanismi di rimodulazione del corrispettivo, qualora, all'avvenuta emissione del rapporto conclusivo di verifica della progettazione stessa, dovesse emergere una modifica delle opere tale da comportare una diversa valorizzazione delle stesse rispetto alle originarie previsioni. Tuttavia, guardando allo Schema di Bando-tipo n. 2/2023 (che è attualmente ancora *in fieri*)⁵, l'ANAC sul punto si era limitata a rilevare che, nel caso di inserimento della clausola di revisione prezzi, la stazione appaltante dovrebbe fornire indicazioni per individuare "l'importo complessivo" cui va rapportata la variazione del costo del servizio ai sensi dell'art. 60, comma 2, del d.lgs. 36/2023, dovendo, in particolare, chiarire se la variazione sia rapportata alle sole spese generali e, tra queste, a quali voci specifiche, ferma restando la necessità di individuare gli indici sintetici da utilizzare per la determinazione della variazione dei costi e dei prezzi (su cui v. *infra*, § 3). Sul punto, la stessa ANAC aveva chiesto agli stakeholder di fornire suggerimenti utili da riportare nel Bando-tipo o nella relativa relazione illustrativa.

3. La procedura di revisione

Ritornando all'illustrazione della normativa, allo stato applicabile anche ai SIA sotto le condizioni di legge⁶, risulta altresì confermata la previsione se-

(5) Trattasi dello "Schema di disciplinare di gara" relativo al Bando-tipo n. 2/2023, destinato ad applicarsi alle procedure aperte aventi ad oggetto l'affidamento di contratti pubblici di servizi di ingegneria e architettura nei settori ordinari di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Il testo, che acquisterà efficacia il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella G.U.R.I., è stato sottoposto a consultazione pubblica, con la possibilità per stakeholders, professionisti e stazioni appaltanti, di compilare il relativo questionario e inviare le proprie osservazioni entro il 1° marzo 2024.

(6) Come già sopra riportato *sub* §2, la clausola di revisione viene prevista per i contratti di durata, il cui oggetto non consiste in una prestazione ad esecuzione istantanea e il cui prezzo non è determinato sulla base di una indicazione.

condo la quale le clausole revisionali: i) non devono apportare modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; ii) sono attivate automaticamente dalla stazione appaltante, anche in assenza di istanza di parte, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo del servizio (o della fornitura), in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione del 5% applicata alle prestazioni da eseguire. Specificatamente, in caso di servizi (e forniture), le medesime clausole sono attivate quando la variazione dell'indice o del sistema ponderato di indici supera, in aumento o diminuzione, la soglia del 5% dell'importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione e si applicano nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione del 5% applicata alle prestazioni da eseguire dopo l'attivazione della clausola di revisione (art. 60, comma 2, lett. b), d.lgs. 36/2023, in combinato disposto con l'art. 3, commi 2 e 3, All. II.2-bis). Come a più voci rilevato, *“esiste quindi un'alea che viene scontata”*, secondo anche quanto evidenziato dall'OICE.

Quando l'applicazione delle clausole di revisione dei prezzi non garantisce il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale, e non è possibile garantire il medesimo principio mediante rinegoziazione secondo buona fede, è sempre fatta salva la possibilità per la stazione appaltante o l'appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto, con applicazione dell'art. 122, comma 5, del Codice, ai sensi del quale in tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite (art. 2, comma 2, All. II.2-bis).

Inoltre, ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, con riguardo ai contratti di servizi (e forniture), si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT, *anche disaggregati*, dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici, *anche disaggregati*, delle retribuzioni contrattuali orarie (art. 60, comma 3, lett. b). In particolare, i predetti indici di prezzo sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative

europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale (art. 60, comma 4-bis di nuovo conio). Viene poi introdotto un ulteriore comma 4-ter, ai sensi del quale, in relazione agli appalti di servizi (e forniture) che, in ragione dei settori di riferimento, dispongono di specifici indici di determinazione della variazione del prezzo, resta ferma la possibilità di fare riferimento ai medesimi indici anche in sostituzione di quelli sopra previsti (dal comma 3, lett. b). In particolare, sempre con riguardo agli appalti di servizi (e forniture) viene disposto l'obbligo per le stazioni appaltanti di definire, nei documenti iniziali di gara, le modalità operative per la determinazione e il pagamento dei corrispettivi dovuti in conseguenza dell'applicazione della revisione prezzi, così che, qualora si verificino le condizioni per l'attivazione automatica delle clausole, le stazioni appaltanti comunicano all'appaltatore i prezzi revisionati da applicare alle prestazioni da eseguire (art. 12, comma 2, All. II.2-bis). La verifica della variazione del prezzo è effettuata dalla stazione appaltante con la cadenza stabilita nei documenti di gara, calcolando detta variazione come differenza tra il valore dell'indice o del sistema ponderato di indici, individuati al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione (art. 12, comma 1, All. II.2-bis, ove si precisa altresì che in caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione, il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione).

Come evidenziato dall'OICE nella propria nota, mentre nel caso dei lavori l'individuazione degli indici di costo è demandata ad un provvedimento emesso dal MIT, previa consultazione dell'ISTAT, nel caso di servizi (e forniture) manca un provvedimento di simile natura, dovendosi fare riferimento esclusivamente alle tabelle riportate nell'All. II.2-bis che, a loro volta, rinviano agli indici pubblicati sul portale istituzionale dell'ISTAT. *“Ne deriva che nel caso degli appalti di lavori l'individuazione dell'indice sintetico da utilizzare per la revisione prezzi è demandata al progettista (v. articolo 4 dell'allegato II.2-bis), in sede di elaborazione del progetto posto a base di gara, nel caso degli appalti di servizi e forniture l'individuazione dell'indice utilizzabile è rimessa alla stazione*

appaltante, che è obbligata a indicare l'indice prescelto negli atti iniziali di gara (v. articolo 11 dell'allegato II.2-bis)".

In particolare, è lo stesso legislatore che preseleziona gli indici revisionali applicabili ai contratti di servizi (v. art. 10, comma 1, All. II.2-bis), con la precisazione che, per gli appalti che dispongono, in base alla disciplina settoriale, di specifici indici di determinazione della variazione del prezzo, i documenti di gara iniziali, ovvero, in caso di affidamenti diretti, le determine a contrarre possono indicare che le clausole di revisione dei prezzi operano sulla base dei predetti indici settoriali (v. art. 10, comma 2, All. II.2-bis). Come illustrato nel Focus OICE, in sede pratica, ai fini dell'individuazione dell'indice revisionale applicabile, la stazione appaltante è tenuta a individuare preliminarmente il codice CPV (secondo il sistema unico europeo di classificazione) associabile all'appalto oggetto di affidamento, tenuto conto dell'oggetto della commessa e delle caratteristiche specifiche della stessa. I codici CPV rilevanti sono riportati in tre differenti tabelle (D.1, D.2 e D.3) e sono direttamente associati con gli indici ISTAT applicabili, secondo predeterminati criteri. Se l'appalto corrisponde a un codice CPV non compreso nella tabella D, la stazione appaltante seleziona l'indice maggiormente pertinente all'attività oggetto dell'appalto, ferma restando la possibilità per la stazione appaltante di adottare indici diversi da quelli indicati nella tabella D, ancorché abbia individuato un codice CPV indicato nella predetta tabella, nell'ipotesi di appalti che, in ragione della natura specifica delle prestazioni e delle condizioni di esecuzione delle stesse, non siano adeguatamente rappresentati dagli indici che risulterebbero applicabili dalla tabella (v. art. 11 All. II.2-bis).

3.1. L'indice revisionale applicabile ai SIA

Alla luce di quanto sopra, l'OICE ha inteso fornire alcune indicazioni, di seguito riportate, circa l'individuazione dell'indice revisionale applicabile ai servizi di ingegneria e architettura.

In particolare:

- ai servizi di ingegneria e architettura può corrispondere il codice CPV 71300000-1, compreso all'interno della tabella D.2;

- dalla predetta tabella, risultano due indici ISTAT associati al CPV 71300000-1, entrambi rientranti nella categoria indici dei prezzi alla produzione dei servizi per settore economico ATECO (PPS)⁷:

[71] Attività degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi ed analisi tecniche;

[702] Attività di consulenza gestionale.

- per gli appalti rientranti nella tabella D.2 è rimessa alla stazione appaltante la scelta tra:

a) l'individuazione dell'indice, tra quelli sopra indicati, da associare al codice CPV rilevante nel caso concreto;

b) ovvero l'opzione di un sistema di ponderazione di entrambi gli indici, con la relativa indicazione, negli atti di gara, dei pesi adottati.

L'OICE osserva inoltre come sia diversa l'ipotesi in cui la stazione appaltante decida di far rientrare la prestazione oggetto di affidamento nell'ambito, ad esempio, del codice CPV 71200000-0 (Servizi architettonici e servizi affini), che comprendono a titolo esemplificativo i servizi di progettazione architettonica, di progettazione di edifici e di progettazione di impianti all'aperto, i quali sono indicati all'interno della tabella D.1 che, in corrispondenza a ciascun CPV, individua un solo indice ISTAT associabile (nel caso di specie, l'indice dei prezzi alla produzione dei servizi [71] Attività degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi ed analisi tecniche).

3.2. Le regole per l'appalto integrato

Da ultimo, per completezza espositiva, evidenziamo come il Correttivo abbia dettato norme *ad hoc* con riguardo alla revisione dei prezzi nell'ambito del subappalto (di lavori, servizi e forniture), dell'accordo quadro (con riguardo agli appalti di soli lavori) e dell'appalto integrato.

In particolare, per quanto concerne l'appalto integrato, si prevede che l'indice sintetico applicabile per il calcolo della variazione del prezzo sia individuato dal progettista in sede di predisposizione del PFTE

(7) Ricordiamo che l'ATECO è la classificazione delle attività economiche adottata dall'Istat. Dal 1° gennaio 2025, la classificazione in vigore è ATECO 2025, la quale è adottata operativamente a partire dal 1° aprile 2025, in sostituzione dell'attuale versione della classificazione ATECO 2007 – Aggiornamento 2022.

posto a base di gara (art. 9, comma 1, All. II.2-bis). Detto indice deve essere poi ricalcolato in sede di predisposizione del progetto esecutivo, tenendo conto delle eventuali variazioni a quest'ultimo apportate, fermo restando che i momenti da considerare ai fini del calcolo della variazione del prezzo corrisponde, anche in questo caso, al mese di aggiudicazione (art. 9, comma 2, All. II.2-bis).

A tale riguardo, come rilevato testualmente dall'OICE, "non è chiaro come la revisione prezzi operi nei confronti del progettista, sia esso indicato o raggruppato, con specifico riferimento al servizio di progettazione. La norma infatti si limita a disciplinare la variazione del prezzo delle lavorazioni, come dimostrato dalla circostanza che è fatto obbligo al progettista – prima in sede di PFTE e poi in sede di progetto esecutivo – di individuare l'indice sintetico di riferimento per la revisione del prezzo". Nel silenzio della norma, per la stessa OICE, potrebbe ritenersi che, "in caso di appalto integrato, la revisione dei costi di progettazione avvenga in applicazione dell'indice sintetico che deve essere individuato dalla stazione appaltante negli atti di gara, secondo la disciplina della revisione prezzi negli appalti di servizi e forniture sopra riportata, e che spetti alla stazione appaltante corrispondere al progettista l'importo revisionale dalla stessa calcolato, nell'importo corrispondente alla variazione tra il valore dell'indice applicabile al momento dell'aggiudicazione e quello risultante al momento della verifica effettuata dalla stazione appaltante stessa".

4. In pratica

Nella prassi è dato riscontrare un sostanziale rispetto del dato normativo, anche alla luce delle indicazioni fornite dall'OICE, salvo in effetti registrare talune incertezze per il caso del servizio di progettazione, posto che, in alcuni casi, il relativo contratto viene reputato ad esecuzione istantanea e quindi sottratto alla disciplina della revisione, mentre in altri casi si ritrova comunque sottoposto.

Talvolta, la regolamentazione della procedura di revisione del singolo contratto viene direttamente inserita nel capitolato speciale, lasciando che il disciplinare operi un mero rinvio o, addirittura, resti silente sul tema.

Ad ogni modo, si rileva un comune *modus operandi*, che prevede l'inserimento nella *lex specialis* della norma secondo la quale qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo delle prestazioni superiore al 5% dell'importo complessivo, si procede all'aggiornamento dei prezzi nella misura del 80% del valore eccedente la variazione del 5%, applicata alle prestazioni ancora da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione del prezzo, ai sensi dell'art. 60, comma 3, lett. b), del Codice, si utilizzano gli indici, e le loro relative disaggregazioni settoriali, pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT. In caso di accordo quadro, si ha riguardo alla variazione del prezzo del singolo "Ordine di Prestazione".

Come individuato anche dall'OICE, è assunto a riferimento l'indice ISTAT dei prezzi alla produzione dei servizi (dati trimestrali business to business) – Attività economica (ATECO): [71] Attività degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi ed analisi tecniche. Talvolta si fa riferimento anche alla [702] Attività di consulenza gestionale, ma tende a prevalere la prima.

Dunque, in riferimento a tale indice, viene determinato, in fase di aggiudicazione, l'indice relativo al mese del provvedimento di aggiudicazione. La variazione del costo del contratto è calcolata come differenza tra il valore dell'indice al momento della rilevazione (ovvero al momento dell'attivazione dell'incarico⁸) ed il corrispondente valore al mese dell'aggiudicazione, fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 1, terzo periodo, dell'All. II.2-bis (per il caso di sospensione o proroga del termine di aggiudicazione).

La stazione appaltante effettua il monitoraggio periodico dell'andamento dell'indice con la stessa frequenza di rilevazione adottata dall'ISTAT. Talvolta viene precisato che la stazione appaltante avvia il mo-

(8) Come sopra anticipato, nel momento in cui si consideri che, in caso di accordo quadro, ciascun contratto attuativo si configuri come prestazione ad esecuzione istantanea, non viene applicata la revisione prezzi al termine dell'incarico, ma esclusivamente al momento dell'attivazione dello stesso.

monitoraggio trimestralmente al fine dell'accertamento delle condizioni previste dall'art. 60 del Codice.

Qualora, durante l'esecuzione del contratto e del relativo monitoraggio, la variazione dell'indice superi, in aumento o diminuzione, la soglia del 5% (variazione, come detto, da calcolarsi tra il valore dell'indice al momento dell'aggiudicazione e l'indice al momento del singolo monitoraggio), la stazione appaltante avvia, anche in assenza di istanza dell'operatore, il procedimento di revisione.

La revisione viene applicata nella misura dell'80% del valore eccedente la soglia indicata, ai sensi dell'art. 60, comma 2, lett. b), del Codice e dell'art. 3, comma 3, dell'All. II.2-*bis*.

La determinazione delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi, in riferimento ai pagamenti effettuati successivamente a ciascun periodo di rilevazione, avviene, secondo alcune previsioni, con cadenza annuale, oppure, secondo altre, in corrispondenza della quota finale ed è compensata in occasione del pagamento della relativa quota.

Resta ancora tutta da chiarire l'altra, ma non meno pregnante, questione della previsione di meccanismi idonei per far fronte a quelle modifiche contrattuali che, a prescindere dal loro valore monetario, conseguono ad un aumento del costo dell'opera progettata.